



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 421 del 14/01/2025

Regolamento regionale di attuazione dell'articolo 16 bis della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11) in materia di attività fieristica regionale. Delibera di Giunta regionale n. 631 del 21 novembre 2024

Firmato da:

Schema di regolamento regionale di attuazione dell'art.16 bis della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11) in materia di attività fieristica regionale.

**Art.1
(Oggetto)**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto e in attuazione dell'articolo 16-bis della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11), stabilisce:
 - a) i requisiti e le modalità per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale, nazionale, regionale o locale;
 - b) i termini, le modalità e i requisiti relativi alle comunicazioni concernenti lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche;
 - c) i criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale si svolgano, anche solo in parte, in concomitanza tra loro o in concomitanza con manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale;
 - d) le modalità per la redazione del calendario regionale annuale delle manifestazioni fieristiche;
 - e) i requisiti di idoneità dei quartieri fieristici e le modalità di verifica degli stessi;
 - f) le modalità per l'iscrizione nell'elenco degli enti fieristici dotati di personalità giuridica presenti sul territorio regionale;
 - g) le modalità per la creazione di un sistema omogeneo di controllo e certificazione dei dati relativi alle manifestazioni internazionali e nazionali;
 - h) le forme di coordinamento e consultazione dei soggetti operanti nel sistema fieristico congressuale.

**Art. 2
(Requisiti e modalità per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale)**

1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale sulla base dei requisiti e dei criteri di riconoscimento stabiliti dai successivi commi, in conformità all'intesa del 6 febbraio 2014 sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) tra il Governo, le Regioni e gli enti locali per la disciplina unitaria in materia fieristica, di seguito denominata intesa, tenendo conto:
 - a) del grado di rappresentatività del settore o dei settori economici, delle tematiche tecniche e scientifiche trattate e delle dimensioni del mercato dei beni e dei servizi da esporre;
 - b) del programma e degli obiettivi dell'iniziativa;
 - c) del potenziale numerico di partecipanti previsto e della provenienza geografica degli espositori, dei visitatori, dei relatori;
 - d) dell'idoneità e adeguatezza della sede, delle infrastrutture, degli impianti, delle strutture e dei servizi espositivi;
 - e) dell'affidabilità, professionalità e qualificazione degli organizzatori;
 - f) del programma organizzativo e promozionale, del bilancio e dei risultati conseguiti nelle eventuali precedenti edizioni dettagliatamente riportati in apposita relazione consuntiva.
2. La qualifica di manifestazione fieristica internazionale, nazionale o regionale è attribuita o confermata con provvedimento del Direttore della Direzione Generale competente in materia di attività produttive e sviluppo economico sulla base di quanto previsto al comma 1.

3. Il riconoscimento o la conferma della qualifica di manifestazione fieristica locale è di competenza dei comuni sulla base di quanto previsto al comma 1.
4. È riconosciuta la qualifica internazionale alla manifestazione fieristica quando ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a) in caso di auto rilevazione del dato, o di certificazione effettuata da un organismo non riconosciuto da ACCREDIA o da organismo europeo equivalente, relativo agli espositori e visitatori, si registri una partecipazione di almeno il 15% del numero totale degli espositori diretti ed indiretti provenienti dall'estero ovvero almeno l'8% del numero complessivo delle visite o dei visitatori generici ovvero professionali provenienti dall'estero;
 - b) in caso di certificazione del dato relativo agli espositori e visitatori mediante organismi di certificazione riconosciuti da ACCREDIA per l'applicazione della norma ISO 25369-2008, si registri una partecipazione di almeno il 10% del numero totale degli espositori, diretti ed indiretti, provenienti dall'estero, ovvero di almeno il 5% del numero complessivo delle visite o dei visitatori generici ovvero professionali provenienti dall'estero.
5. È riconosciuta la qualifica nazionale alla manifestazione fieristica di qualifica regionale quando, nelle due ultime edizioni, si sia registrata una partecipazione superiore alla metà del rispettivo numero complessivo di espositori o visitatori provenienti da almeno sei regioni diverse da quella in cui si svolge l'iniziativa. Si può derogare al requisito della maggioranza degli espositori o dei visitatori di provenienza extraregionale o, alternativamente, al requisito del numero minimo di regioni diverse da quella in cui si svolge l'iniziativa, qualora sia rilevata una quota percentuale, rapportata alla totalità rispettivamente degli espositori o dei visitatori, non inferiore al 10% di espositori esteri o non inferiore al 5% di visitatori esteri.
6. In presenza di manifestazioni di nuova istituzione organizzate in sedi fieristiche gestite dai rispettivi soggetti gestori, la qualifica nazionale o internazionale può essere riconosciuta sin dalla prima edizione quando si accerti, in base ad idonea documentazione presentata dal soggetto organizzatore, che l'iniziativa abbia i requisiti previsti dai commi 4 e 5 ovvero che si tratti di iniziativa di derivazione da altra manifestazione e finalizzata ad una più ampia valorizzazione di settori merceologici già presenti nella manifestazione d'origine e da queste distaccati. In caso di prima edizione devono essere inviati i dati statistici della manifestazione fieristica di derivazione che attestino i requisiti della qualifica richiesta.
7. La qualifica nazionale o internazionale non può essere più riconosciuta quando per due edizioni consecutive la manifestazione fieristica non possieda i requisiti prescritti per la rispettiva qualifica.
8. La manifestazione fieristica è riconosciuta come regionale quando, nelle ultime due edizioni di qualifica locale, si sia registrata una partecipazione superiore alla metà del rispettivo numero complessivo di espositori o visitatori provenienti da almeno quattro province diverse da quella ove si svolge l'iniziativa.
9. In presenza di manifestazioni di nuova istituzione organizzate in sedi fieristiche gestite dai rispettivi soggetti gestori, la qualifica regionale può essere riconosciuta sin dalla prima edizione quando si accerti, in base ad idonea documentazione presentata dal soggetto organizzatore, che l'iniziativa abbia i requisiti previsti dai presenti criteri ovvero che si tratti di iniziativa di derivazione da altra manifestazione e finalizzata ad una più ampia valorizzazione di settori merceologici già presenti nella manifestazione d'origine e da queste distaccati. In caso di prima edizione devono essere inviati i dati statistici della manifestazione fieristica di derivazione che attestino i requisiti della qualifica richiesta.
10. Le manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali hanno una cadenza temporale semestrale, annuale o biennale.
11. Le cosiddette "fiere-mercatali" che hanno luogo, con finalità prettamente commerciali, in coincidenza con particolari occasioni, eventi o festività, del tutto simili per modalità di gestione ad un mercato e rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina del commercio

su area pubblica di cui alla legge regionale n.7/2020., non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

12. Le manifestazioni fieristiche non qualificabili come internazionali, nazionali o regionali ai sensi del presente articolo sono classificate “manifestazioni fieristiche a carattere locale”, tenuto conto dell'influenza economica, sociale e di mercato estesa ad almeno un ambito provinciale e di quanto previsto al comma 1.

Art. 3

(Termini, modalità e requisiti relativi alle comunicazioni concernenti lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche)

1. Entro il 31 marzo dell'anno precedente alla data di svolgimento della manifestazione fieristica internazionale, nazionale o regionale, il legale rappresentante del soggetto organizzatore presenta, tramite PEC, la comunicazione, firmata digitalmente, per lo svolgimento della manifestazione, alla Direzione Generale competente per materia, che provvede al riconoscimento o alla conferma della relativa qualifica.
2. La Direzione Generale competente per materia approva il modello di comunicazione di cui al comma 1 nonché gli allegati obbligatori a corredo della stessa, rendendoli disponibili sul sito istituzionale della Regione.
3. Qualora la comunicazione di svolgimento della manifestazione fieristica sia presentata oltre il termine di cui al comma 1, la stessa non viene inserita nel calendario nazionale e regionale a cura della Direzione Generale competente. Ove la richiesta sia stata presentata almeno sessanta giorni prima del suo svolgimento, la medesima Direzione valuta l'istanza, sentito anche il Tavolo di lavoro per il sistema fieristico regionale di cui all'articolo 9, procede all'attribuzione della qualifica e inserisce la manifestazione fieristica sul sito istituzionale della Regione.
4. Le variazioni del periodo di svolgimento delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali, il cambiamento delle sedi fieristiche o il relativo annullamento devono essere comunicati, tramite PEC, alla Direzione Generale competente almeno trenta giorni prima dello svolgimento delle stesse, indicandone i motivi anche indipendenti da cause di forza maggiore. Le variazioni sono inserite nel calendario regionale pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
5. La comunicazione per lo svolgimento della manifestazione fieristica con qualifica locale è presentata al comune territorialmente competente secondo le modalità ed entro i termini dallo stesso stabiliti, anche al fine del riconoscimento o della conferma della relativa qualifica.

Art. 4

(Criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale si svolgano, anche solo in parte, in concomitanza tra loro o in concomitanza con manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale)

1. In caso di concorrenza temporale tra più manifestazioni fieristiche aventi analoghe caratteristiche, settori merceologici o mercati di commercializzazione, ambiti scientifici di discussione o altro, tali da causare concorrenze e contemporaneità dannose per il sistema fieristico regionale, il Direttore della Direzione Generale competente per materia, o un suo delegato, promuove un accordo tra i soggetti interessati, atto al superamento della situazione di contemporaneità.
2. Al fine di concludere l'accordo di cui al comma 1, il Direttore Generale può avvalersi del supporto del Tavolo di lavoro per il sistema fieristico regionale, che formula specifiche proposte, comunque non vincolanti.

3. In caso di mancato accordo, il Direttore adotta il provvedimento con cui nega l'autorizzazione allo svolgimento di una o più delle manifestazioni concomitanti, all'esito di una valutazione comparativa delle istanze condotta sulla base dei seguenti criteri:
 - a) il numero maggiore di visitatori esteri certificato in applicazione della norma ISO 25369-2008;
 - b) nel caso in cui il criterio di cui alla lettera a) non sia applicabile, la storicità della manifestazione da individuarsi nella sua edizione più risalente.

Art. 5

(Modalità per la redazione del calendario regionale annuale delle manifestazioni fieristiche)

1. La Regione predispone annualmente il calendario regionale comprendente le manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali che si svolgono nel territorio regionale nell'anno successivo, con l'indicazione del luogo, della denominazione ufficiale nonché della tipologia e della qualifica della manifestazione fieristica, del soggetto organizzatore, delle date di apertura e chiusura e dei settori merceologici. Il calendario è costituito da due sezioni, una relativa alle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e una relativa alle manifestazioni fieristiche locali.
2. L'inserimento nel calendario regionale delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali avviene sulla base della comunicazione presentata entro il 31 marzo dell'anno precedente a quello di svolgimento della manifestazione fieristica e dell'attribuzione della relativa qualifica ai sensi dell'articolo 3.
3. Ai fini dell'inserimento, nel calendario regionale, delle manifestazioni fieristiche locali che si svolgono nel territorio regionale, i comuni trasmettono alla Regione i dati relativi alle suddette manifestazioni entro il 31 maggio dell'anno precedente a quello di svolgimento.
4. Il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali è approvato dai competenti uffici della Giunta regionale entro il mese di novembre di ogni anno ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. La Regione, entro il 15 maggio dell'anno precedente a quello di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, trasmette al coordinamento interregionale l'elenco delle fiere internazionali e nazionali, al fine della pubblicazione delle stesse nel calendario fieristico italiano, che viene pubblicato sul sito internet della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (www.regioni.it), entro il mese di luglio dell'anno precedente a quello di svolgimento delle manifestazioni.

Art. 6

(Requisiti di idoneità dei quartieri fieristici e modalità di verifica degli stessi)

1. Le sedi fieristiche in cui si svolgono manifestazioni con qualifica internazionale e nazionale, devono essere in possesso dei requisiti minimi di idoneità previsti dall'intesa per i quartieri fieristici.
2. Le sedi fieristiche in cui si svolgono manifestazioni con qualifica regionale, devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di idoneità:
 - a) servizi di collegamento funzionali al raggiungimento della sede fieristica con particolare riguardo per i soggetti non autosufficienti e per le persone con disabilità;
 - b) disponibilità di parcheggi esterni;
 - c) sicurezza degli impianti (dotazione di impianti e di servizio antincendio; criteri per il materiale di allestimento; unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza; servizio di vigilanza; impianti termici; areazione; illuminazione);

- d) sala convegno;
 - e) pronto soccorso;
 - f) servizio di ordine pubblico;
 - g) servizio informazioni relativo alla manifestazione, che fornisce, in particolare, l'elenco degli espositori suddivisi per settore merceologico, interesse commerciale e provenienza, il programma dei convegni e delle manifestazioni collegate, la stampa di personal card;
 - h) servizi bancari;
 - i) servizi di ristoro.
3. Nel caso di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali collocate in spazi espositivi non permanenti, i suddetti servizi possono essere resi disponibili nelle immediate vicinanze.
 4. Relativamente allo svolgimento di manifestazioni fieristiche con qualifica locale, le sedi fieristiche in cui si svolgono le manifestazioni devono possedere i requisiti minimi stabiliti dal comune relativamente agli aspetti della sicurezza, dell'ordine pubblico, dell'agibilità degli impianti, delle strutture, delle infrastrutture e delle aree utilizzate.
 5. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 4, le sedi fieristiche con qualifica internazionale, nazionale, regionale e locale devono garantire l'adozione di tutte le misure previste dalle normative igienico sanitarie, di sicurezza ambientale e sul lavoro.
 6. Alla verifica della rispondenza delle sedi fieristiche ai requisiti di cui al presente articolo provvedono i comuni territorialmente competenti nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 152-bis della legge regionale n. 7/2020.

Art. 7

(Modalità per l'iscrizione nell'elenco degli enti fieristici dotati di personalità giuridica presenti sul territorio regionale)

1. Presso la Direzione Generale competente è istituito l'elenco degli enti fieristici dotati di personalità giuridica che organizzano manifestazioni sul territorio regionale, ai fini di classificazione e di censimento nonché per monitorare l'evoluzione del settore, delle tipologie concorrenziali e degli eventuali fenomeni di concentrazione, nonché della distribuzione sul territorio campano delle manifestazioni fieristiche.
2. Gli enti fieristici dotati di personalità giuridica che organizzano manifestazioni sul territorio regionale, su richiesta, vengono iscritti nell'elenco di cui al comma 1 mediante decreto del dirigente dell'unità organizzativa competente per materia.

Art. 8

(Modalità per la creazione di un sistema omogeneo di controllo e certificazione dei dati relativi alle manifestazioni internazionali e nazionali)

1. Il soggetto organizzatore, entro e non oltre quaranta giorni dalla chiusura della manifestazione fieristica, trasmette, tramite PEC, alla struttura regionale competente, alternativamente:
 - a) la scheda di auto rilevazione dei dati statistici, compilando l'apposito modulo approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e reso disponibile sul sito istituzionale della Regione;
 - b) la certificazione dei dati effettuata da organismi di certificazione a tal fine tempestivamente incaricati dal soggetto organizzatore della manifestazione; tali organismi devono risultare accreditati dall'Ente unico nazionale di accreditamento (ACCREDIA), sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.
2. Nel caso di auto rilevazione di cui alla lettera a) del comma 1, gli enti fieristici autodichiarano ai sensi dell'articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.

445 di avere agli atti, in formato digitale e editabile, l'elenco degli espositori e l'elenco dei visitatori extraregionali, nel caso di manifestazioni fieristiche nazionali, e visitatori esteri, nel caso di manifestazioni internazionali. La Regione si riserva, anche su base campionaria, di verificare, direttamente o mediante soggetti appositamente individuati, la correttezza del dato auto rilevato.

3. La rilevazione e certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori di ogni edizione di manifestazione fieristica è condizione necessaria per l'attribuzione o il mantenimento dei requisiti della qualifica internazionale, nazionale e regionale, di cui all'articolo 2, oltre a costituire una banca dati funzionale alla realizzazione di studi sistematici circa le dimensioni del mercato fieristico regionale volto alla valorizzazione delle capacità regionali in un'ottica nazionale e internazionale.
4. In caso di mancata trasmissione dei dati statistici nei termini previsti dal comma 1, la qualifica richiesta non verrà riconfermata per le successive edizioni.

Art. 9

(Tavolo per il sistema fieristico regionale)

1. È istituito, presso la Direzione generale competente in materia di sviluppo economico e attività produttive, il Tavolo per il sistema fieristico regionale, di seguito denominato Tavolo.
2. Il Tavolo è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sviluppo economico e attività produttive, che lo presiede, ed è composto dall'Assessore regionale competente in materia di turismo, da rappresentanti della Direzione Generale competente per le manifestazioni fieristiche e delle Direzioni Generali di volta in volta interessate per materia, delle autonomie locali e funzionali, nonché del sistema fieristico regionale e delle associazioni di categoria interessate.
3. Il Tavolo ha il compito di proporre obiettivi, strumenti e azioni per la promozione e lo sviluppo del sistema fieristico regionale, anche con riferimento all'attuazione dell'iniziativa di cui all'articolo 16-ter della legge regionale n. 7/2020.
4. La costituzione del Tavolo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e la partecipazione allo stesso è a titolo gratuito.

Art.10

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa europea e statale vigente in materia di manifestazioni fieristiche, nonché le disposizioni dell'intesa.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.